

Appalti (1)

Il rito “superaccelerato” si applica solamente nell’ipotesi in cui sia stato emanato il provvedimento di aggiudicazione.

TAR Campania - Napoli, Sez. I, 29 maggio 2017 n.2843

[Approfondisci...](#)

Il rito “superaccelerato”, di cui all’articolo 120 bis del codice del processo amministrativo, il quale prevede, che il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti, vadano impugnati nel termine di trenta giorni decorrenti dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, risulta applicabile solo a fronte dell’avvenuta conoscenza dell’ammissione alla gara da parte delle imprese; tenuto conto delle modalità imposte di cui all’articolo 29 del decreto legislativo n.50 del 2016, il quale disciplina i criteri di pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

L’omessa impugnazione, nei termini indicati, preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento.

In difetto del funzionamento delle regole che assicurano tale pubblicità e comunicazione dei provvedimenti, la quale impone l’obbligo di immediata impugnazione, la relativa prescrizione non risulta applicabile, vista la mancanza del presupposto logico volta alla predisposizione di un apparato capace di garantire la tempestiva informazione degli interessati circa il contenuto del provvedimento da impugnare nel ristretto termine di decadenza (Cons. Stato, Sez.III, 10 novembre 2016, n.4994; Tar Puglia, Bari, 29 marzo 2017 n.340; Tar Toscana, Firenze, 24 gennaio 2017, n.239).

Del resto, il rito “superaccelerato” contro esclusioni ed ammissioni costituisce una eccezione al regime così detto “ordinario” del processo degli appalti e perciò deve essere applicato solo nel caso espressamente previsto.

Appalti (2)

Il CD soccorso istruttorio trova applicazione anche in caso di polizza fideiussoria incompleta

Consiglio di Stato, Sez. V, 5 giugno 2017 n. 2679

[Approfondisci...](#)

La mancata previsione, nella cauzione provvisoria presentata in sede di gara, dell'impegno a rilasciare la cauzione definitiva a tutte le partecipanti ad un raggruppamento temporaneo di imprese consiste una mera incompletezza sanabile attraverso l'esercizio del potere di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 46, comma 1, del previgente Codice dei contratti pubblici.
